

Ai gentili clienti
Loro sedi

Versamento del diritto camerale 2013 con proroga

Gentile cliente, desideriamo informarla che, **per effetto del DPCM 13.6.2013, i contribuenti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli studi di settore possono beneficiare anche del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale.** Ne consegue che, i **soggetti iscritti nel Registro delle imprese o al REA** (imprese individuali, società di persone e di capitali ed altri enti) **potranno versare il diritto annuale entro l'8.7.2013**, senza alcuna maggiorazione, **oppure dal 9.7.2013 al 20.8.2013**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, **solo a condizione che:** *i)* esercitino attività economiche per le quali sono stati **elaborati gli studi di settore;** *ii)* **dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.** Si ricorda che, alle condizioni predette, **beneficiano della proroga anche gli imprenditori individuali che fruiscono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.** Per i soggetti non coinvolti dagli studi di settore rimangono fermi, invece, **gli ordinari termini di versamento**, ovvero, per il 2013, **entro il 17.6 ovvero il 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Soggetti tenuti al versamento del diritto camerale anno 2013

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale annuale i soggetti che risultano **iscritti:**

- nel Registro delle imprese alla data del **1° gennaio** di ciascun anno, oppure **si iscrivono** nel medesimo registro **in corso d'anno;**
- nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del **1° gennaio** di ciascun anno, oppure **si iscrivono** nel medesimo Repertorio **in corso d'anno.**

Osserva

Il diritto camerale è dovuto anche per le **unità locali di imprese residenti in Italia**, nonché per le **unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all'estero**. Per tali soggetti, il versamento va effettuato in favore della CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede (art. 7 del DM 359/2001).

Soggetti esclusi dal versamento del diritto camerale anno 2013

Sono **esonerati dal versamento** del diritto camerale per l'anno 2013:

- le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il **fallimento** o la **liquidazione coatta amministrativa** nel **2012**, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l'esercizio provvisorio dell'attività;
- le imprese individuali che hanno **cessato l'attività** nel **2012**, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del **30.1.2013**;
- le società e gli altri enti collettivi che hanno **approvato il bilancio finale di liquidazione** nel **2012**, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del **30.1.2013**;
- le società **cooperative** che ricadono nell'ipotesi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. (**scioglimento per atto dell'autorità governativa**), purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall'autorità governativa nel **2012**.

Osserva

Sono parimenti esonerate dal pagamento del diritto annuale, le **start up innovative e gli incubatori certificati**: l'esenzione in parola è subordinata al mantenimento dei requisiti qualificanti ed ha un ambito temporale limitato, **decadendo dopo il quarto anno di iscrizione** nella sezione speciale del Registro (art. 26 co. 8 secondo periodo e art. 31 co. 4 del DL 179/2012).

Misura del tributo per i soggetti già iscritti in anni precedenti

Il diritto camerale è dovuto dai soggetti iscritti nella sezione speciale e ordinaria del Registro delle imprese, nonché per gli enti iscritti al REA.

Nella tabella di seguito riportata sono illustrati gli importi del diritto annuale previsti per il 2013 dalla **nota Min. Sviluppo economico 21.12.2012 n. 261118** per i soggetti che risultano in tale anno già iscritti nei predetti registri.

	Criteri di determinazione del tributo	Soggetti	Importi dovuti
Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese	Misura fissa	Imprese individuali (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	88,00
	Commisurato al fatturato dell'esercizio 2012	Società semplici agricole	100,00 ⁽¹⁾
		Società semplici non agricole	200,00 ⁽²⁾
		Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	200,00 ⁽³⁾
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	Misura fissa	Imprese individuali	200,00
	Commisurato al fatturato dell'esercizio 2012	Tutte le altre imprese	(cfr. tabella seguente con scaglioni di fatturato e relative aliquote)
Soggetti iscritti al REA	Misura fissa	Fondazioni, associazioni, comitati, organismi religiosi, ecc. che svolgono attività d'impresa in via secondaria	30,00

Di seguito, in forma tabellare, sono riepilogati gli scaglioni di fatturato e le relative aliquote cui devono fare riferimento le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese per la determinazione del diritto annuale.

Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da Euro	A Euro	
0	100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%

¹ Transitoriamente, è dovuto il 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

² Transitoriamente, è dovuta la misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

³ Transitoriamente, è dovuta la misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001%
		(fino ad un massimo di € 40.000)

Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato.**

Osserva

Per ciascuna **unità locale**, le imprese versano un importo pari **al 20%** di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un **massimo di 200,00 euro**. Per le **unità locali o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** è dovuto un importo pari a **110,00 euro**.

Le singole Camere di Commercio hanno la possibilità di applicare **una maggiorazione, fino al 20%, degli importi del diritto camerale.**

Le CCIAA che risultano aver deliberato la maggiorazione, sono le seguenti:

CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.
Agrigento	17% (18% nel 2012)	La Spezia	10%	Prato	20%
Alessandria	15%	Livorno	15%	Ragusa	10% (20% nel 2012)
Asti	20%	Macerata	20%	Ravenna	0% (4% nel 2012)
Cagliari	0% (20% nel 2012)	Mantova	10%	Rimini	20% (10% nel 2012)
Caltanissetta	20%	Massa Carrara	10% (20% nel 2012)	Siena	10%
Catania	20%	Messina	20%	Trapani	20%
Enna	20%	Palermo	20%	Trieste	20%
Firenze	20%	Perugia	20%	Verbano Cusio Ossola	10% - 20% (La maggiorazione è del 10% per la sezione speciale, del 20% per la sezione ordinaria)
Gorizia	20%	Pisa	20%	Vercelli	10%

					(12% nel 2012)
--	--	--	--	--	----------------

Osserva

Prima di effettuare il versamento del tributo è opportuno che il soggetto verifichi se la Camera di Commercio a favore della quale deve effettuare il versamento abbia deliberato eventuali aumenti rispetto a quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico.

Misura del tributo per i soggetti iscritti durante il 2013

I diritti annuali dovuti alle CCIAA vanno versati per l'intero importo anche dalle imprese che si iscrivono in corso d'anno. Infatti, l'importo del diritto **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

I soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA nel corso del 2013 sono tenuti a corrispondere gli importi indicati nella tabella seguente.

	Sezione	Soggetti
Registro imprese	Speciale	Imprese individuali: 88,00 Società semplici agricole: 100,00 Società semplici non agricole: 200,00 Società tra avvocati: 200,00 euro
	Ordinaria	Imprese individuali: 200,00 euro Tutte le altre imprese: 200,00 euro
REA	-	Tutti i soggetti: 30,00 euro

Osserva

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso del 2013, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

Misura del tributo per i soggetti iscritti durante il 2013

Il versamento del diritto annuale va eseguito:

- in **unica soluzione**;
- con il **modello F24**, utilizzando il codice tributo "**3850**" da indicare nella **sezione "IMU ed altri tributi locali"**;

→ con **modalità telematiche**, salvo per i soggetti non titolari di partita IVA, che possono utilizzare l’F24 cartaceo.

OSSERVA

Per le **imprese di nuova iscrizione**, in alternativa al pagamento con il modello F24, il versamento può essere eseguito **direttamente allo sportello camerale**.

Termini ordinari di versamento del contributo annuale

Relativamente ai termini di versamento occorre distinguere tra imprese iscritte nel corso del 2013, oppure già iscritte per gli anni precedenti.

	Termine
Imprese iscritte nel corso del 2013	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o d’annotazione al Registro delle imprese o al REA
Imprese già iscritte per gli anni precedenti	Entro lo stesso termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia per il 2013, entro il 17.6 ovvero il 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%
Disposizioni particolari per i soggetti IRES tenuti all’approvazione del bilancio d’esercizio	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta , oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, <u>se l’approvazione avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio</u> (se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso). In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30° giorno successivo a quello “ordinariamente” previsto, con la maggiorazione dello 0,4%.

OSSERVA

Per quanto concerne, invece, **le imprese con esercizio “a cavallo” d’anno, queste dispongono di un termine di versamento del diritto annuale variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio**. Si consideri una società di capitali con esercizio dall’1.10.2012 al 30.9.2013 che

approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. In tal caso, entro il 16.3.2014, in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2013/2014, deve versare il diritto annuale calcolato sulla base del fatturato IRAP indicato nella dichiarazione IRAP 2013 (redditi 2012), indicando come anno di riferimento il 2013.

La proroga dei termini del versamento del contributo

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013 ha prorogato per l'anno 2013 i termini per effettuare i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

OSSERVA

Per tali contribuenti sono differiti, in sostanza, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, quest'anno cade di domenica). I versamenti dovranno essere effettuati entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga in esame opera anche per il versamento del diritto annuale per il 2013 effettuato dai contribuenti individuati dalla norma e ai soggetti REA eventualmente compresi in tali fattispecie.

Possono approfittare della proroga in commento, **i contribuenti (diversi dalle persone fisiche) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:**

Condizioni richieste per l'esonero	
I condizione	Esercizio di attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore .
II condizione	Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito , per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Possono altresì aderire alla proroga (comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.6.2013 n. 94) **anche i soggetti per i quali operano:**

→ **cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro

Esempio

Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.

→ **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

Esempio

Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Sempre attraverso il predetto comunicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che **la proroga riguarda anche** i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. **"nuovi contribuenti minimi" se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi.**

Soggetti invece esclusi dalla proroga in esame

→ i **soggetti tenuti all'applicazione dei parametri;**

→ gli **imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;**

→ i **soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.**

Per tali soggetti (che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma) è confermata la scadenza del 17 giugno 2013, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

Osserva

Sono altresì escluse dalla proroga, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio: queste società sono tenute ad effettuare il versamento entro il 16.7 (16.8 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto", disposta a regime).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO